

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1229-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE Daria MINUCCI)

Comunicata alla Presidenza il 1° febbraio 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia
dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2,
della legge 29 luglio 1991, n. 243

d'iniziativa dei senatori BO, LONDEI e VENTURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 1229 riguarda il rifinanziamento della legge 29 luglio 1991, n. 243, che prevedeva lo stanziamento per l'università di Urbino di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per opere di edilizia. Alcune delle esigenze inderogabili dell'università sono state soddisfatte con quello stanziamento.

Bisogna però ricordare che il caso di Urbino è un caso particolare perchè, pur essendo una università non statale, non è sostenuta da una grande forza economica privata, in quanto di proprietà delle amministrazioni locali.

Nonostante questo, il suo sviluppo è stato costante, essa svolge ormai un ruolo di rilevanza più che nazionale e i suoi studenti sono andati sempre più aumentando, tanto da superare addirittura il numero degli abitanti.

È dunque necessario adottare le opportune misure per attrezzare adeguatamente il territorio.

Nel corso degli ultimi anni sono sorte nuove facoltà, i programmi avviati stanno avendo notevole sviluppo e i lavori per la facoltà di economia e commercio sono ormai iniziati.

È necessario, perchè questo processo di sviluppo e ammodernamento non sia bloccato, rinnovare il finanziamento per l'anno in corso ed i successivi.

Il disegno di legge n. 1229, nel testo che la Commissione sottopone all'esame dell'Assemblea, prevede infatti l'assegnazione all'università di una somma di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1994 e 1995, finalizzata ad opere di edilizia.

In sede di esame di Commissione, si è reperita la copertura finanziaria (che i senatori proponenti, nella stesura iniziale del testo, individuavano in un accantonamento oggi non più disponibile) attraverso la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio per gli anni 1994 e 1995.

Non appena acquisita la valutazione favorevole della Commissione bilancio sulla nuova copertura, la Commissione pubblica istruzione ha subito approvato il testo da sottoporre all'Assemblea.

Daria MINUCCI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SAPORITO)

12 gennaio 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CARPENEDO)

sul testo

12 gennaio 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza dichiara la propria contrarietà per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto l'accantonamento imputato a copertura non presenta disponibilità.

(Estensore: PAVAN)

su emendamenti

13 gennaio 1994

La Commissione, esaminato l'emendamento, per quanto di competenza, fa presente che il parere su di esso è di nulla osta e il suo accoglimento rappresenta la condizione - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - per il parere ugualmente di nulla osta sul testo del disegno di legge.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BO ED ALTRI

Art. 1.

1. Alla libera Università degli studi di Urbino è assegnata la somma di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, finalizzati ad interventi per le opere di edilizia.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali per gli anni 1994 e 1995.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Alla libera Università degli studi di Urbino è assegnata la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, finalizzati ad interventi per le opere di edilizia.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1994-96**, al capitolo **6856** dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno **1994**, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo **alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli anni 1994 e 1995**.

2. *Identico.*